

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER SPESE FUNERARIE A FAMIGLIE
INDIGENTI E LA FORNITURA DI SERVIZI E ONORANZE
FUNERARIE A SALME PER LE QUALI VI SIA ASSENZA
O DISINTERESSE DEI FAMILIARI**

Delibera di C.C. n. 21 del 25/05/2020

SOMMARIO

- 1) DESTINATARI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**
- 2) MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO**
- 3) CARATTERISTICHE DEL FUNERALE**
- 4) IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 5) SALME PER LE QUALI VI SIA ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI**
- 6) ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE DA PARTE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA IN CASI DI ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI**
- 7) INDIVIDUAZIONE DI FAMILIARI O ATTI D'INTERESSI POSTUMI AL FUNERALE, RIMBORSO DELLA SOMMA SPESA DAL COMUNE**
- 8) CONTROLLI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED EVENTUALI IRREGOLARITÀ**
- 9) NORME FINALI**

Art. 1 DESTINATARI DELL' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

La richiesta di contributo può essere effettuata per il funerale di defunto residente a Vigarano Mainarda.

L'art. 1, comma 7 bis della L n. 26/2001 stabilisce: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990".

Per quanto riguarda l'indigenza si configura nel caso in cui il valore ISEE della famiglia anagrafica del defunto sia uguale o inferiore ad € 6.000.

Nel caso in cui il defunto fosse unico componente del nucleo ed i familiari avessero altra residenza, lo stato d'indigenza deve sussistere sia per il defunto, sia per il nucleo del familiare richiedente. In quest'ultimo caso dovrà essere fornita l'attestazione ISEE del nucleo di colui che presenta la domanda e, se presente, l'attestazione ISEE del defunto. Ognuna delle attestazioni non dovrà superare la soglia di € 6.000.

Qualora non sia presente l'ISEE del defunto, il familiare richiedente dovrà provvedere a fare un'autodichiarazione dello stato d'indigenza. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione anche richiedendo la presentazione di documentazione attestante lo stato patrimoniale del defunto.

Art. 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Il coniuge, i parenti di cui agli artt. 74 e 75 o gli affini di cui all'art. 78 del codice civile, di cittadino defunto del Comune di Vigarano Mainarda, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art 1 del presente regolamento dovranno proporre domanda all'ufficio servizi sociali del Comune di Vigarano Mainarda. La domanda dovrà contenere le generalità del defunto e del familiare richiedente. Dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- caso di defunto residente assieme al nucleo del familiare richiedente:
 - 1) attestazione ISEE del nucleo;
 - 2) preventivo di spesa dell'impresa di pompe funebri che dovrà essere dettagliato nelle singole voci;
 - 3) modulo compilato con il quale il familiare richiedente delega il Comune di Vigarano Mainarda a versare l'importo del contributo all'impresa di pompe funebri a saldo del costo del funerale.

- caso di defunto non residente assieme al nucleo del familiare richiedente:
 - 1) attestazione ISEE del defunto o autodichiarazione dello stato d'indigenza;
 - 2) attestazione ISEE del nucleo del familiare richiedente;
 - 3) preventivo di spesa dell'impresa di pompe funebri che dovrà essere dettagliato nelle singole voci;
 - 4) modulo compilato con il quale il familiare richiedente delega il Comune di Vigarano Mainarda a versare l'importo del contributo all'impresa di pompe funebri a saldo del costo del funerale.

Art. 3 CARATTERISTICHE DEL FUNERALE

I familiari potranno scegliere qualsiasi impresa di pompe funebri.

Poiché il contributo erogato dal Comune di Vigarano Mainarda sarà pari alle spese funebri sostenute, il funerale dovrà essere svolto con le sole caratteristiche minime. Ovvero dovrà comprendere il cofano funebre, le spese per vestizione, le spese cimiteriali, eventuali spese per la cremazione, spese per documenti comunali ed eventuali bolli, le spese per i trasferimenti del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza, che dovrà essere nel Comune di Vigarano Mainarda, e poi al luogo di destinazione, che potrà essere un cimitero del Comune di Vigarano Mainarda o, in caso di cremazione, l'impianto crematorio più prossimo nella Provincia di Ferrara. Dove la spesa funebre non sia fissa ma sia possibile scegliere tra diverse soluzioni, i familiari dovranno optare per la più economica.

Ogni altra spesa sostenuta non verrà computata ai fini dell'erogazione del contributo.

L'ufficio servizi sociali si riserva di effettuare un controllo presso l'impresa di Pompe Funebri, per verificare se i familiari del defunto abbiano effettuato le scelte più economiche rispetto alle spese funebri che prevedono più opzioni.

Art. 4 IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La somma del contributo è pari alla spesa sostenuta per il funerale, che dovrà avere le caratteristiche elencate nel precedente art. 3. Non verrà computata nel contributo ogni altra spesa ulteriore.

Il contributo verrà erogato al familiare richiedente, e il mandato di versamento della somma verrà effettuato nei confronti dell'impresa di pompe funebri, sulla base della delega al Comune di Vigarano Mainarda compilata dal familiare.

Art. 5 SALME PER LE QUALI VI SIA ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI.

Per quanto concerne i cittadini deceduti residenti nel Comune di Vigarano Mainarda si precisa che:

- a) la condizione di assenza di familiari ricorre nell'ipotesi in cui non sia stato possibile individuare parenti ai sensi degli artt. 74 e 75 e affini ai sensi dell'art. 78 Cod. Civ.
- b) il disinteresse si configura quando, seppur esistenti, i familiari (coniuge o parenti o affini) non hanno volontà di provvedere all'organizzazione dell'onoranza funebre e successive operazioni cimiteriali.

Il disinteresse può essere esplicito, cioè manifestato con una dichiarazione scritta, o implicito, cioè determinato dall'assenza di comportamenti e attività necessarie per provvedere alla sepoltura.

Nelle due suddette ipotesi sarà il Comune di Vigarano Mainarda a procedere all'organizzazione e al pagamento del funerale.

Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE DA PARTE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA IN CASO DI ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI

Il servizio funerario, stante l'urgenza a provvedere, verrà affidato dal Comune di Vigarano Mainarda all'impresa di pompe funebri del territorio o di comuni limitrofi che presenterà il preventivo più basso tra i tre che dovranno essere richiesti.

Il funerale dovrà essere svolto con le sole caratteristiche minime e dovrà comprendere il cofano funebre, spese per vestizione, le spese cimiteriali, eventuali spese per la cremazione, spese per documenti comunali ed eventuali bolli, le spese per i trasferimenti del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza, che dovrà essere nel Comune di Vigarano Mainarda, e poi al luogo di destinazione, che potrà essere un cimitero del Comune di Vigarano Mainarda o, in caso di cremazione, l'impianto crematorio nella Provincia di Ferrara.

Per procedere alla cremazione si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria ed alla normativa vigente in materia.

Art. 7 INDIVIDUAZIONE DI FAMILIARI O ATTI D'INTERESSI POSTUMI AL FUNERALE, RIMBORSO DELLA SOMMA SPESA DAL COMUNE

Per quanto riguarda l'ipotesi di assenza di familiari di cui al precedente art. 5 lettera a), qualora, successivamente all'erogazione del servizio e delle prestazioni, compaiano coniuge, parenti o affini che non si trovino nella condizione d'indigenza di cui all'art. 1 le spese sostenute dal Comune per il funerale vanno rimborsate entro 90 giorni dal momento dell'individuazione dei familiari.

Per quanto riguarda l'ipotesi di disinteresse di familiari di cui al precedente art. 5 lettera b), qualora, successivamente all'erogazione del servizio, i familiari provvedano ad atti d'interesse per la salma, le spese sostenute dal Comune per il funerale vanno rimborsate entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse.

In caso di mancato adempimento del rimborso, trattandosi di entrata patrimoniale di diritto privato, il Comune provvederà ad attivare le procedure per il recupero delle somme dovute.

Art. 8 CONTROLLI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED EVENTUALI IRREGOLARITÀ.

Il Comune di Vigarano Mainarda potrà effettuare controlli sia in caso di erogazione di contributo a defunto o famiglia di defunto indigente, sia nel caso di assenza o disinteresse di familiari.

Nel caso di erogazione di contributo il Comune si riserva i seguenti controlli: effettiva corrispondenza tra il nucleo riportato nell'attestazione ISEE e il nucleo anagrafico, verifiche sull'effettivo patrimonio del defunto in caso di presentazione di dichiarazione d'indigenza in assenza di attestazione ISEE, controllo presso l'impresa di Pompe Funebri, per verificare se i familiari del defunto abbiano effettuato le scelte più economiche rispetto alle spese funebri che prevedono più opzioni.

In caso non ci sia corrispondenza tra il nucleo presente nell'attestazione ISEE ed il nucleo anagrafico il contributo non verrà erogato.

Per quanto concerne le verifiche sull'effettivo patrimonio del defunto, le irregolarità potrebbero essere accertate dopo l'erogazione del contributo, in quanto questo tipo di controllo potrebbe richiedere delle tempistiche più lunghe rispetto all'urgenza di dover provvedere al funerale. In quest'ultimo caso il familiare, al quale è stato erogato il contributo, dovrà restituire la somma al Comune di Vigarano Mainarda.

Relativamente alle verifiche presso l'impresa di Pompe Funebri, per verificare se i familiari del defunto abbiano effettuato le scelte più economiche rispetto alle spese funebri che prevedono più opzioni, esse verranno effettuate alla ricezione della domanda, alla quale deve essere allegato il preventivo. Qualora venga riscontrato che esistano opzioni più economiche il Comune di Vigarano Mainarda comunicherà ai richiedenti che l'importo del contributo non comprenderà la maggiore spesa rispetto all'opzione più economica. Rimane a discrezione dei familiari se optare per la scelta più economica o provvedere al pagamento della maggiore spesa all'impresa di pompe funebri.

Verrà inoltre applicata la procedura prevista dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 9 Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

Normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

Art. 1, comma 7 bis della L n. 26/2001

Codice Civile, artt. 74, 75 e 78.